

**Legge 21 aprile 1969, n.163**  
**Norme relative all'ente per la zona industriale di Trieste**

(in GU n.114 del 5 maggio 1969)

Articolo 1

1. L'ente del porto industriale di Trieste, istituito con l'ordine del cessato governo militare alleato del 12 maggio 1949, n.104<sup>1</sup>, assume la denominazione di ente per la zona di Trieste.
2. ~~La durata dell'ente predetto è prorogata al 31 dicembre 1980.~~<sup>2</sup>

Articolo 2

1. Le agevolazioni fiscali previste dagli ordini del cessato governo militare alleato del 3 novembre 1950, n.206<sup>3</sup>, e del 18 aprile 1953, n.66<sup>4</sup>, e successive modifiche e integrazioni sono prorogate al 31 dicembre 1980.

Articolo 3

1. L'articolo quinto dell'ordine del 18 aprile 1953, n.66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n.10, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:
2. <sup>5</sup>Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:
  - 1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
  - 2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;
  - 3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;
  - 4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;
  - 5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;
  - 6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;
  - 7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
  - 8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
  - 9) un rappresentante della provincia;
  - 10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
  - 11) due rappresentanti del comune di Trieste;
  - 12) un rappresentante del comune di Muggia;
  - 13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;
  - 14) un rappresentante della comunità montana;
  - 15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
  - 16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;
  - 17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;
  - 18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;
  - 19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
  - 20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;
  - 21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Articolo 4

1. <sup>6</sup>Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno:
  - 1) il rappresentante del commissariato del Governo;
  - 2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo;
  - 3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo;
  - 4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
  - 5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali;
  - 6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno;
  - 7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno.

<sup>1</sup> GMA-Ordine n.104/1949 "Ente di coordinamento per lo sviluppo del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.II n.14 del 21.05.1949).

<sup>2</sup> Abrogazione apportata dall'art.8 del DPR n.705/1978.

<sup>3</sup> GMA-Ordine n.206/1950 "Provvedimenti per lo sviluppo industriale della zona britannico-americana del Territorio Libero di Trieste" (GMA-TLT Vol.III 31.11-11.11.1950-pg.553).

<sup>4</sup> GMA-Ordine n.66 del 18 aprile 1953 "Testo unico degli ordini e delle disposizioni concernenti il Porto Industriale di Trieste".

<sup>5</sup> Testo modificato dall'art.6 del DPR n.705/1978.

<sup>6</sup> Articolo modificato dall'art.7 del DPR n.705/1978.

2. *Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo.*

#### Articolo 5

1. L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio.
2. Ai fittavoli e mezzadri che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sarà corrisposto da parte dell'ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.